Al Ministro Pro-Tempore dell’Istruzione e del Merito

All’Aran Comparto Scuola

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola

Al Consiglio di Stato

Alla Direzione Nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Alle Direzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale

Ai Dirigente degli Ambiti Scolastici Provinciali

Alla Provincia Regionale di Trento

Alla Provincia Regionale di Bolzano

Al Presidente della Regione Sicilia

All’assessorato Alla P.I. Regione Sicilia

All’Aran Comparto Scuola

Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche

AL Personale ATA

Al Personale Docente

Alle RSU delle Istituzioni Scolastico

p.c. Alla Provincia Autonoma di Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Modica 16/01/2024

**Oggetto:** **Petizione- Diffida** - Riconoscimento “Buoni Pasto” per il Personale ATA e Personale docente ( Unica Area del Comparto del pubblico impiego esclusa dal riconoscimento del diritto al buono pasto), in ottemperanza alla consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, di cui alle Sentenze n. 32213/2022, N. 31117 del 28/11/2019, 22985 del 21/10/2020 e alla recente sentenza N.23255 del 31/07/2023, nonché al diffuso riconoscimento del diritto da parte della CCNL del Pubblico Impiego.

Con la presente Vi trasmetto un dossier sul diritto al “Buoni Pasto” come indicato in epigrafe, per il Personale della Scuola, invitando gli uffici in indirizzo a valutare ed ad esaminare la problematica in oggetto, previa conferenza di servizio, invitando e sollecitando il personale della Scuola e le RSU, a richiedere al Dirigente Scolastico della propria istituzione Scolastica **la convocazione dell’ assemblea sindacale del personale docente e non, con specifico o.d.g. “Diritto ai Buoni Pasto” ,**  con priorità per il Personale ATA, che prevalentemente e coinvolto nello svolgimento dell’ attività lavorativa, con turni di lavoro superiori alle 6 ore giornaliere.

In relazione a tale iniziativa le RSU aziendali della Scuola, rafforzati della delibera unanime dell’assemblea del personale avranno la forza di indurre, stimolare e sollecitare le Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentativi del Comparto Scuola, il Ministero dell’ istruzione e l’Aran a riesaminare, approfondendo e discutendo definitivamente sul diritto ai “ Buoni Pasto” per il personale della scuola, impropriamente ed illegittimamente escluso dalla CCNL del Pubblico Impiego.

**Non può che ribadirsi che il mancato riconoscimento del buono pasto rappresenta un’eclatante ingiustizia, per il comparto scuola, restando celato agli occhi del pubblico,**

**diversamente il diritto al “buono pasto” è stato riconosciuto a tutto il personale di tutte le Qualifiche delle Aree dei Comparti delle Amministrazioni Statali, Nazionali, Regionali e Periferiche, nonché, degli Enti Pubblici Territoriali ed Istituzionali, Ingiustificatamente ed illegittimamente Ignorato dal Governo, dal Ministero, dall’Aran e dalle Organizzazioni Sindacali**.

La legittima condivisione della presente petizione-diffida, assume carattere **peculiare**  ed urgente, in considerazione che recentemente e da pochi giorni l’ **ARAN** e i **Sindacati** rappresentativi hanno firmato l’**ipotesi di C.C.N.L e per la definizione delle Aree del C.C.N.L 2022/2024 anche del Comparto Scuola.**

1. **Contenuto normativo e contrattuale del Diritto al buono pasto- personale del Comparto Scuola**

Il buono pasto per i dipendenti pubblici, rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro al fine di garantirgli il benessere psicofisico per proseguire l’attività e svolgere le sue mansioni, quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio e se il turno supera le sei ore.

**Tale principio viene ribadito dalla Cassazione Civile con Ordinanza n. 32213/2022 del 31 ottobre 2022,** la Corte ha espresso, pertanto, un principio che sebbene riferito al lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, accogliendo nel caso in specie, le ragioni dei ricorrenti, dopo che la Corte di Appello aveva negato agli infermieri dell'ASP il diritto ai [buoni pasto](https://www.studiocataldi.it/articoli/21373-ticket-restaurant-e-gli-altri-buoni-pasto.asp),  sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo superiore alle sei ore**, principio ribadito dalla citata Ordinanza della Cassazione n.** **32213/2022 richiamato dalle sentenze della Cassazione** **N. 31117 del 28/11/2019 e N. 22985 del 21/10/2020 e che possono costituire, un importante punto di riferimento anche per il riconoscimento de diritto nel comparto scuola**.

Nel caso in specie esaminato dalla Cassazione, con la citata decisione i giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di un gruppo di infermieri cui la Corte di Appello Territoriale aveva negato il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo superiore alle sei ore di durata nelle fasce orarie 07-14, 14-21 e 21-07, perché gli stessi non avevano mai chiesto il servizio mensa fuori dall’orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento per un tempo di pari durata.

Gli infermieri hanno contestato la decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 270/1987) in quanto la normativa su indicata **prevede che il diritto alla pausa pranzo  sorge non appena il turno di lavoro supera le sei ore, non rilevando, né che il lavoratore lo richieda, né la modalità di svolgimento del turno.**

La Cassazione con la su citata sentenza accoglie i primi due motivi del ricorso relativi ai [buoni pasto](https://www.studiocataldi.it/articoli/21373-ticket-restaurant-e-gli-altri-buoni-pasto.asp).

**I Motivo** il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena;

**II Motivo**  i ricorrenti lamentavano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1218 cod. civ. e ss.: la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato il bene della vita domandato, atteso che i ricorrenti non avevano formulato una richiesta di monetizzazione dei buoni pasto ma avevano inteso chiedere la condanna, ex art. 1218 e ss. cod. civ., per inadempimento dell’ASP di Caltanissetta;

1. **Giurisprudenza consolidata Cassazione Civile buoni pasto**.

Infatti gli Ermellini ricordano che in un'occasione similare ed analoga (Cassazione n. 31117 del 28/11/2019 e n. 22295 del 21/10/2020) hanno già affermato il seguente principio di diritto: **in tema di pubblico impiego privatizzato, “ l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di**

**carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una**[**pausa pranzo**](https://www.studiocataldi.it/articoli/34525-pausa-pranzo.asp)**che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato****.**

**Infine, tale principio viene riconfermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione** **N.23255 del 31/07/2023**. La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto alla mensa è strettamente collegato al diritto alla pausa, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Ribadendo il principio di diritto secondo cui: (l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente), è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Dunque, per la sentenza, in presenza di tale circostanza al dipendente deve essere riconosciuto il servizio di mensa o una modalità alternativa allo stesso.

**Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, pilastro normativo per i lavoratori della Scuola, illegittimamente non contempla il diritto fondamentale a un pasto garantito, le Associazioni sindacali ogni qualvolta chiamati al problema hanno disertato l’esame, ignorando le necessità basilari di coloro che quotidianamente si dedicano nell’ampio comparto della scuola.**

Contrariamente violazione e disparità di trattamento tra le Università dipendenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Università ( Milano, Parma, Udine , Catania etc. ) e le Istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le università legittimamente riconoscono “il buono mensa” al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, disponendo il diritto al buono mensa se l'orario di lavoro ordinario giornaliero del dipendente è superiore alle sei ore giornalieri , deve in ogni caso essere effettuata una pausa di un'ora. La pausa può essere ridotta per volontà del dipendente, ma non può mai essere inferiore a trenta minuti. Per particolari esigenze del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, si può estendere il periodo di lavoro continuativo all’orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti”

Gli accordi tra Università e Organizzazioni sindacali riconoscono:   
- 1 buono per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista;  
- 1 buono per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro , svolgendo il lavoro in cinque giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani di 3 ore giornalieri, nel rispetto della pausa prevista;  
- 1 buono, per i dipendenti per i quali è previsto un orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti, qualora nell’arco della giornata, e nel rispetto della pausa prevista, lavorino almeno 9. Il valore è di 7,00 euro.

3) **I buoni pasto agli ATA e ai Docenti è già una realtà nella Provincia di Trento e Bolzano**

Ma in mezzo a questa ingiustificabile contraddizione e negligenza, spunta un’isola di giustizia inaspettata, dove i buoni pasto sono previsti e riconosciuti sia per i Docenti che per il Personale ATA nella **provincia Autonoma di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1 gennaio, 2021.**

Cio’ perché la gestione della Scuola nel Trentino Alto Adige è effettuata direttamente dalle Province Autonome.

I dipendenti della Scuola nel Trentino Alto Adige non sono dipendenti pubblici dello Stato ma della Province Autonome che provvedono autonomamente al pagamento degli stipendi, adeguandosi e

conformandosi al riconoscimento del buono pasto, così come previsto dalla normativa nazionale, dalle direttive europee, nonché, dalla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli Enti pubblici economici di tipo territoriale ( Comuni, Province, Regioni, Asl, e Ospedali) ed Enti pubblici non economici**.**

L’autonomia provinciale è notevolmente sensibile al ruolo della scuola, rispetto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, nella loro autonomia di gestione, consente di avere e riconosce per il personale della scuola oltre ai buoni pasto, anche altri benefici economici, con un ulteriore assegno mensile di circa 200 euro lordi che vengono erogati ai docenti oltre allo stipendio riconosciuto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola.

Attualmente il valore nominale del buono pasto messo a pagamento dall’Amm.ne Provinciale di Trento e Bolzano, così come previsto dal contratto intercompartimentale è di € 7,00 euro, per ogni giorno lavorativo del personale docente e non presso la sede di servizio o sede di lavoro. **Non c’è dubbio che in tali province i Docenti e il Personale Ata, non sono solo considerati dipendenti, ma vengono apprezzati, riconosciuti e valorizzati per il loro impegno, analogamente al diritto riconosciuto per i dipendenti pubblici e senza alcuna discriminazione.**

**Questo spiraglio di luce delle Province Autonome deve condurre come un faro verso una battaglia vincente per il personale della scuola, perché il diritto al pasto non è solo un bisogno, ma un diritto inalienabile di coloro che lavorano per il bene della società e nel rispetto della legalità, parità di trattamento nell’ambito dell’ attività e del ruolo di dipendente pubblico.**

***Non può che augurarsi che la sentenza della Cassazione n. 32213/2022, nonche’,le precedenti su richiamate e la recente sentenza n.* N.23255 del 31/07/2023,  *aprono lo scenario per l’applicazione e il riconoscimento del buono pasto per il personale Ata e Docente.***

I dipendenti pubblici ed ovviamente anche il personale della scuola hanno diritto al riconoscimento del “**buono pasto”** a condizione che il turno di lavoro sia superiore alle sei ore giornaliere. .

Questa è la sintesi della sentenza della **Cassazione**,  **n. 32213/2022,**  ***nonche’, la recente sentenza n.*** **N.23255 del 31/07/2023**che potrebbe a presto sfociare, a buon titolo, anche nel mondo della Scuola ed in particolare riconoscendo questo diritto sottratto al personale amministrativo e tecnico (AA, AT e DSGA) e ai collaboratori scolastici impegnati nell’esercizio dell’attività scolastica.

Infatti, in ragione dell’adozione, nelle maggior parte delle scuole d’Italia, vige la settimana corta (5 giorni su 6), per tutto il personale docente e non, il cui orario di lavoro giornaliero del personale di Segreteria, assistenti Tecnici, collaboratori scolastici e del DSGA è pari:

* a 7 ore e 12 minuti, in 5 giorni settimanali, comunque sempre superiore alle 6 ore al fine di raggiungere le 36 ore settimanali previsti dal CCNL, a cui si aggiungono, ulteriori rientri settimanali vari per far fronte all’utenza e all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola di appartenenza;
* Oppure sei ore giornaliere con il rientro pomeridiano di due giorni settimanali e per n. 3 ore, nell’ambito delle 36 ore settimanali complessive. Oltre ad eventuale lavoro straordinario.

Non può che rammentarsi che “il buono pasto” è  regolato dall’art. 4 del Decreto Interministeriale del 7 giugno 2017 n. 122, volto ad agevolare e conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività lavorativa al meglio dopo le 6 ore giornaliere di lavoro.

Ad ogni buon fine Si ritiene rammentare che la regolamentazione dei buoni pasto per il pubblico dipendente nelle Aree dei comparti del Ministero, sono previsti dal C.C.N.L a livello nazionale per tutti i dipendenti pubblici con eccezione per gli Enti, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 35 , i quali in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Non può che ribadirsi che il mancato riconoscimento del buono pasto per il personale della scuola rappresenta una illegittima violazione di legge, eccesso di potere, violazione e disparità di trattamento con la generalità dei dipendenti pubblici **e cio’ in contrasto con l’art. 3 C. “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali “ e con il principio di imparzialità art. 97 C.” .**

Inoltre “l’erogazione dei buoni pasto, ancorchè, rappresenti un diritto scaturente dal rapporto di lavoro , non ha natura retributiva , come invece hanno eventuali differenze per emolumenti, per indennità eccetera , e che quindi sono soggetti alla prescrizione di 5 anni ( articolo 2948 del Codice civile )” . **I buoni pasto, invece , avente natura assistenziale, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 Codice civile.**

I buoni pasto, anche chiamati “**ticket restaurant**“, sono un titolo di pagamento dal valore predeterminato, il Contratto Pubblico Impiego **2019** ha introdotto alcune novità in merito ai buoni pasto, tra cui l’aumento della soglia di esenzione da 5,29 euro a 7 euro.

**4) Nel mondo della scuola vige soltanto il diritto al servizio mensa gratuita a carico dell’Ente locale.**

Tale diritto è previsto dalla tabella A .Area A del CCNL del 29/11/2007 ai Collaboratori scolastici e che solo in percentuale ridotta usufruisce della mensa scolastica, in relazione alle funzioni miste per i collaboratori scolastici, con oneri a carico dell’Ente locale e che è cosa diversa dal “buono pasto”.

In questo orientamento, **l’Aran** chiarisce che tra i compiti dei collaboratori scolastici vi rientra, oltre all’ordinaria attività di vigilanza, anche l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche.

Il predetto diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita r**iguarda anche il personale docente** in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione, previsto dall’art .45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.  
 Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita, come si evince dalla formulazione letterale della norma, gli oneri connessi all’erogazione dei pasti sono sostenuti esclusivamente dal bilancio dell’Ente e non sono a carico delle generali risorse finanziarie dello Stato.

Negli istituti Alberghieri o negli Istituti Agrari dove ci sono i convitti invece, il personale collaboratore scolastico che fa servizio regolarmente, sia in cucina che nei refettori, ed è tenuto a svolgere mansioni di addetto mensa o aiuto cuoco, in questi casi, si ha diritto al pasto gratuito, senza ulteriori compensi, se non quelli previsti dalle contrattazioni integrative.

Per quanto ampiamente esposto, si ritiene che venga cessata questa omessa esclusione da parte del Governo e dei Sindacati del Comparto Scuola per violazione dell’art. 3 e art. 97 della Costituzione e disparità di trattamento con la generalità dei dipendenti Pubblici ed in particolare riconoscendo il Diritto al buono pasto al personale della scuola, analogamente agli altri dipendenti dei comparti del Pubblico Impiego, nonché, al diritto già riconosciuto dal 2021 al personale amm.vo e docente delle Istituzioni scolastiche gestite dalla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano e al personale Amm.vo e Tecnico delle Università degli Studi.

**Distintamente**

**Ex DSGA**

**Avv. Antonino Di Giacomo**